

Appunti sul Diritto al Nome



Autore: ProfMan

Si ricorda che:

- l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio;
- la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata!
- gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito;
- il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo:
 - devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo;
- il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons



Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile.

Profman

Il file è stato scaricato in forma gratuita da:

<http://profland.altervista.org>

oppure da qualche mirror, come:

www.profland.cjb.net www.profland.3000.it www.profland.135.it

1. *Premessa*

Il nome è diventato, oltre ad avere la tipica funzione di contrassegno del singolo individuo nella comunità, centro di riferimento delle qualità sia morali che materiali della persona. L'uso del nome si estende ben oltre la normale dimensione di riferimento costituita dalla persona fisica e dalla vita civile fino a toccare sia la sfera dei soggetti diversi dalla persona fisica sia il campo delle relazioni commerciali: si danno così nomi (civili) per le persone giuridiche e per i soggetti non personificati e una pluralità di applicazioni diverse dal nome, nel campo delle relazioni commerciali.

2. *Cenni storici*

L'uso del nome ha un'origine molto antica, non lo stesso si può dire per la sua disciplina, che manca del tutto presso i popoli dell'antichità. Gli unici erano i Romani, presso i quali, però, questo non riceveva una protezione giuridica in quanto tale, infatti l'*actio iniuriarum* non riconosceva un diritto al nome avente tutela propria, ma perseguiva l'offesa fatta alla dignità della persona. La regola della libera mutabilità del nome persistette per tutto il Medio Evo, solo all'epoca di Luigi XIII, in Francia, si incominciò a convincersi che l'esistenza di un principio di immutabilità del nome avesse il carattere di necessità pubblica. Gli scrittori che si occuparono del problema possono essere divisi in: fautori della teoria "pubblicistica", che negavano l'esistenza di un vero e proprio diritto della persona sul nome civile, e quelli della teoria "privatistica", che si distinguevano a loro volta in quelli che ritenevano il nome oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà e in quelli definibili come fautori di diritti *sui generis*, poi detti diritti della personalità.

3. *Le moderne concezioni del diritto al nome come diritto della personalità*

Nel codice il nome trova disciplina all'*art. 6* (Diritto al nome), all'*art. 7* (Tutela del diritto al nome) e all'*art. 8* (Tutela del nome per ragioni familiari). Tale diritto, oramai riconosciuto da tutti, fa parte di quel gruppo di diritti particolari detti "della personalità", che trovano enumerazione anche in altri codici.

Importante sembra ora ricordare l'*art. 6* che afferma che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito; questo detto per sottolineare come alla tutela consacrata nelle norme del codice si possa ricondurre una situazione soggettiva più complessa con una garanzia di protezione estensibile a più violazioni della personalità umana, nella dignità.

4. *Composizione del nome: acquisto del prenome*

Bisogna, per prima cosa, ricordare che non tutti i caratteri dei diritti della personalità siano collegabili al diritto al nome come l'essenzialità, che solo con

opportune precisazioni può essere riferita anche al nome.

Abbiamo detto che ogni individuo ha diritto all'attribuzione di un nome, ma questo non è innato. Dal *secondo comma* dell'*art. 6* si apprende che nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Il prenome si acquista per effetto di un conferimento, che viene effettuato dai genitori o, in mancanza, da un ufficiale di stato civile. La scelta, secondo la *legge 151 del 19/5/75*, spetta ai genitori congiuntamente ed è libera, salvo alcune limitazioni poste dall'*art. 72*.

5. *Segue: acquisto del cognome*

In presenza di un rapporto di filiazione legittima, il cognome si acquista automaticamente al momento della nascita. Nel nostro codice non esisterebbe alcuna norma che indichi in quello paterno il cognome spettante al figlio, se non fosse per la secolare tradizione e per la dizione di altre norme. Nemmeno nelle legislazioni straniere (eccetto nel codice svizzero) esistevano, prima degli anni '60, norme codificate in tal senso. Da ricordare è la posizione che scorse ragioni di contrasto con i principi di eguaglianza civile e morale dei coniugi nell'attribuire al figlio il cognome paterno. L'acquisto avviene comunque *ipso iure*, senza alcun fenomeno successorio, e al di fuori di ogni rilievo della volontà dei soggetti interessati; l'estensione comprende tutte le eventuali vicende del cognome paterno. Il cognome materno può essere aggiunto liberamente dal figlio. Anche se il figlio nasce da un matrimonio putativo, cioè successivamente dichiarato nullo, conserva il cognome di figlio legittimo.

L'*art. 262* distingue vari casi:

- a) il figlio naturale acquista il cognome del padre se è riconosciuto contemporaneamente dai genitori, se non da quello che lo ha riconosciuto per primo;
- b) se il riconoscimento materno è antecedente, il figlio maggiorenne può eventualmente prendere il nome del padre, se il figlio è minore la decisione spetta al giudice;
- c) in presenza di legittimazione, dipende da chi è fatta;
- d) infine se il bambino ha genitori sconosciuti, l'ufficiale di stato civile decide il prenome e il cognome, se il bambino invece è affidato ad un istituto prende il cognome del direttore dell'istituto.

6. *Casi di mutamento del nome: acquisizione dello stato coniugale*

Una volta acquistato, il nome non dovrebbe subire mutamenti, tranne in casi eccezionali (per il prenome), o relativi a vicende particolari della famiglia (per il cognome). Si possono presentare casi, però, in cui si muti il nome: uno di questi è quando la donna coniugata muti il proprio cognome ampliandolo con l'aggiunta di quello del marito, aggiunta che è ritenuta doverosa; logica del resto sembra essere l'ipotesi che la moglie separata non porti il nome del marito,

stesso concetto per la vedova. A seguito del divorzio la donna perde il cognome del marito, ma può essere autorizzata dal tribunale a conservarlo quando vi sia interesse suo o dei figli.

7. *Segue: conseguimento dello stato di figlio adottivo*

Con l'istituto dell'adozione si possono avere sia casi di sostituzione che di aggiunta del cognome: la prima si ha nella c.d. adozione piena, in quanto l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo (secondo la *legge 184 del 4/5/83*), la seconda è tipica dell'adozione di maggiorenni (*art. 299*), caso in cui l'adottato acquista il cognome dell'adottante, antepoendolo al proprio. Perde definitivamente il proprio cognome il figlio naturale non riconosciuto. Queste e altre disposizioni sono indicate nell'*art. 299*, che non ha mancato di suscitare polemiche.

8. *Mutamento del nome per atto di concezione dell'autorità pubblica*

L'individuo che voglia mutare nome deve farne richiesta all'autorità pubblica, che di sua iniziativa non può mai mutare il nome di alcun soggetto. Molto complesso il procedimento ordinario per mutare il cognome, molto più semplice l'*iter* da seguire nel caso si voglia cambiare il prenome.

9. *Ipotesi particolari di modificazione degli atti dello stato civile*

a) Aggiunta di un secondo cognome: è evidente la realizzazione di una fattispecie di interesse legittimo se il cognome da aggiungere a quello della madre di un eventuale parente; se invece l'aggiunta di un secondo cognome sia volta al ripristino del nome originario viene postulato un diritto soggettivo perfetto dell'individuo.

b) L'aggiunta di un cognome riguarda il predicato nobiliare: abbiamo due situazioni diverse di cui la prima riguarda l'aggiunta di un cognome nobiliare, che spetti pur non essendo segnalato nei registri dello stato civile, la seconda ipotizza un errore nell'annotazione del cognome o la distruzione dei registri, oppure postula l'integrazione di un atto incompleto. Il primo di questi sotto-casi si traduce in un'azione di stato, il secondo in un tipico caso di integrazione degli atti dello stato civile.

c) La *legge 164 del 14/4/82*, contenente "norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso", prende in esame il caso del mutamento del prenome legato al cambiamento di sesso. La dottrina prevalente ritiene che tale mutamento non possa essere *ad libitum* del richiedente, ma debba limitarsi al solo cambiamento di genere, eccetto quando l'originario non sia convertibile. La giurisprudenza non si è comunque occupata specificatamente del punto, trattando la questione per lo più in forma incidentale.

Da ricordare in ultimo il dibattito circa la possibilità di ottenere una sentenza di

rettificazione degli atti dello stato civile, quando sia contestato dal padre l'attribuzione del nome fatta da altri al proprio figlio. Il regolamento non lascia dubbi - un tale potere dovere spetta al padre - però, dato l'ampio tempo trascorso dalla sua emanazione, si ritiene ora che il nome attribuito non sarebbe suscettibile di rettificazione, ma, eventualmente, di mutamento e richiesta del solo nome.

10. *Orientamenti giurisprudenziali*

Il principio dell'immutabilità del nome potrà coincidere o essere in conflitto con quello dell'individuo per la scelta del nome più confacente. I problemi si incontrano nel secondo caso. Ad esempio a proposito della rettifica del cognome in caso di affiliazione: si è fatto talora prevalere l'interesse soggettivo dell'affiliato alla rettifica, altre volte quello pubblico al mantenimento del nome esistente. A proposito dell'inserimento di un minore in una famiglia: è stato consentito di aggiungere il nome del convivente della madre. Gli esempi che si possono riportare sono molti, basti qui ricordare la tendenza dei giudici verso una sempre maggiore considerazione dell'interesse del soggetto alla sua identità personale.

11. *L'art. 7: azione di reclamo del nome*

Il "pregiudizio" è stato spesso circoscritto all'ipotesi di scambio tra persone o a constatazioni da parte di terzi dell'uso del nome, creandosi così due distinte azioni: quella di reclamo del nome e la c.d. azione di usurpazione. La prima spetta al titolare del nome contro qualsiasi contestazione da parte di terzi, per ottenere la cessazione, inoltre prescinde da un comportamento colposo altrui, che eventualmente può dare diritto anche al risarcimento.

12. *Lesione al nome e lesione all'identità personale*

L'art. 7 riguarda anche il pregiudizio che il soggetto possa risentire "dell'uso che altri indebitamente...facciano del suo nome". Il pregiudizio, in una visione moderna, consisterebbe principalmente nella lesione arrecata al bene dell'identità personale; in altre parole il pregiudizio nascerebbe dalla possibilità che l'uso del nome da parte di un terzo determini una effettiva confusione personale. L'azione di usurpazione si estende anche al caso in cui questa sia il mezzo per la lesione di un altro diritto della personalità. La tutela *ex art. 7* non sembrerebbe poter avere spazio, così l'uso indebito del nome non comporterebbe una vera e propria usurpazione, ma un altro tipo di illecito.

13. *Il nome e la considerazione globale della personalità individuale*

Altra parte autorevole della dottrina intende il diritto al nome come simbolo della complessa personalità del suo portatore, facendo così riferimento a tutti gli

interessi collegati alla funzione identificatrice del nome, ampliando l'ambito della tutela: dopotutto il testo dell'*art. 7* non parla mai di usurpazione. Tale dottrina ha comunque l'unico scopo di individuare nel nome due distinte funzioni: una diretta, che fa distinguere il portatore da altri soggetti, e un'altra indiretta, che individua i connotati morali del soggetto. Abbiamo visto l'espressione della tutela del diritto al nome, a questo punto, sulla teoria della pluralità dei diritti della personalità, sembra prevalere quella che concepisce un diritto della personalità unico ed unitario.

14. *Rapporti tra il diritto al nome e gli altri diritti della personalità*

I rapporti tra il diritto e gli altri diritti della personalità assumono connotati diversi a seconda della prospettiva da cui vengono osservati. Se si parte dalla teoria "monistica", il nome rappresenta uno degli aspetti dell'unico diritto della personalità, concepito nel senso ampio che abbiamo poco sopra descritto. Se invece si fa riferimento alla teoria "pluralistica", il rapporto forse più complesso è quello con il diritto all'identità personale. Tale diritto ha assunto via via maggiore consistenza, fino a sopravanzare i diritti dai quali aveva tratto lo spunto per la sua esistenza, si è cioè sovrapposto, in alcuni casi, al diritto al nome e al diritto all'immagine, specificatamente previsti dalla norma di legge. Comunque lo si osservi non si può notare come sia lesa, con il diritto all'identità personale, anche il diritto al nome, unico oggetto della previsione normativa: bisogna quindi verificare volta per volta la sopravvivenza o meno di uno spazio autonomo per il diritto al nome e alla sua tutela.

15. *Conclusioni sulla tutela del diritto al nome: tutela risarcitoria*

Il legittimato all'azione di tutela è il titolare del nome stesso. La tutela prevista è duplice: abbiamo sia la possibilità di impedire la continuazione dell'uso lesivo mediante l'inibitoria, sia l'applicazione della reintegrazione del danno in forma specifica, mediante la condanna alla pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, *ex art. 120* cod. proc. civ. Nulla da dire sulla danno patrimoniale che derivi dalla lesione del diritto. Per quanto riguarda l'eventuale danno non patrimoniale, bisogna addentrarsi nella difficile analisi dell'*art. 2059* e dei suoi rapporti con l'*art. 2043*: basti sapere che tanto più ampia sarà l'interpretazione dell'*art. 2059*, tanto maggiore sarà la tutela risarcitoria del diritto in questione. Se l'interpretazione sarà ampia allora basterebbe menzionare l'*art. 7*; se invece si adottasse un criterio più restrittivo, ritenendo che la previsione legale non può esaurirsi nella generica menzione dell'obbligo risarcitorio, ma richiede l'indicazione della tipologia del danno (non patrimoniale) risarcibili, si riscontrerebbero delle difficoltà, che, secondo alcuni, potrebbero essere superate adducendo l'inutilità dell'inciso finale dell'*art. 7* alla comune risarcibilità dei danni patrimoniali: l'argomento non sembra decisivo.

16. Nome delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Gli *artt. 6 e 7* non sono direttamente applicabili per le associazioni, fondazioni e società: solo con applicazione analogica. Per le associazioni e le fondazioni, l'*art. 16* richiede, per l'attribuzione della personalità giuridica dell'ente, la presenza nell'atto costitutivo e nello statuto, anche della denominazione dell'ente: evidente è l'esigenza di un segno distintivo, "certo", per la persona giuridica. L'estensione analogica, di cui sopra, non risolve comunque tutti i problemi.

Per quanto riguarda i requisiti che, secondo l'elaborazione dottrinale la denominazione deve presentare, giova segnalare:

- ↳ la liceità, nel senso che essa non deve contrastare con norme imperative, con l'ordine pubblico, col buon costume;
- ↳ la veridicità, nel senso di essere in consonanza con gli scopi dell'ente e magari con la qualità delle persone che a questo partecipano e hanno dato vita, onde possa escludersene la portata fuorviante;
- ↳ la novità, nel senso che la denominazione non debba prestarsi a confusioni con quella di altro ente iscritto nel medesimo registro, che determinerebbe il pericolo di equivoci e fraintendimenti.

Più complesso è il problema se si guarda agli enti non personificati, dato che gli *artt. 36, 37, 38, 600 e 786* del codice non aiutano di certo. La dottrina più avveduta ha comunque segnalato come la personificazione sia fenomeno che interessa essenzialmente il versante della responsabilità patrimoniale, mentre non determina la soggettività dell'ente, personificata e non, la quale procede da esigenze diverse. Detto questo e coordinandolo con l'estensione analogica, il problema sembra risolto; si trova conferma di quanto detto della *legge 82 del 27/02/85* che ha modificato l'*art. 2659* rendendo obbligatoria, tra l'altro, la denominazione o la ragione sociale delle associazioni non riconosciute. Manca ancora però un'apposita pubblicità circa l'esistenza del soggetto cui possa essere legata la tutela del nome; questa perciò dovrà essere riferita essenzialmente alla notorietà del soggetto medesimo. Riguardo alle associazioni non riconosciute, si è cercato di superare il problema del diritto al nome assorbendolo in quello della tutela dell'identità personale: tentativo che comunque appare discutibile.

In conclusione si può confermare che la denominazione degli enti non personificati segue le sorti di quella delle persone giuridiche, con le dovute differenze.

17. Nome delle società

La ditta viene considerata, generalmente, come un bene immateriale, diverso dal nome civile dell'imprenditore, destinato ad identificare, a seconda delle diverse concezioni, l'azienda ovvero il soggetto. Ad essa corrisponde un diritto

patrimoniale dell'imprenditore, il marchio invece contraddistingue pacificamente il prodotto dell'azienda. Si pone però il problema dell'uso indebito del nome, *ex art. 7*, tutte le volte in cui il soggetto imprenditore utilizzi il nome altrui come ditta o marchio, oppure quando l'uso abbia leso interessi propri del titolare del nome. Si può ipotizzare che: il nome altrui venga adoperato come ditta originaria (*art. 2565*) o come marchio; il nome viene adoperato nella ditta o nel marchio. Nel caso della ditta, la prima forma di utilizzazione, si pone in contrasto con l'*art. 2563* (principio di verità della ditta), se poi manca anche il consenso del titolare si è in contrasto con l'*art. 7*. L'uso del nome della persona come marchio è invece regolato dal *decreto legge 480 del 04/12/92* che lo subordina alla mancanza di un pregiudizio per la persona comune e al consenso per la persona famosa; quanto detto vale anche per l'uso del nome della persona nella ditta o nel marchio. Il titolare del nome civile potrà usarlo come marchio o ditta della sua attività commerciale, eccetto il caso in cui ci sia omonimia tra due imprenditori. Venendo a parlare del nome civile della società, definito come ragione - deve esistere almeno una categoria di soci illimitatamente responsabile - o denominazione sociale - non deve esistere alcuna categoria di soci illimitatamente responsabili - a seconda del tipo di società. Per alcuni si identifica con la ditta, la parte più prevalente lo definisce come autonomo rispetto alla ditta e tale da non esaurirsi in essa.

Il nome è lo strumento per distinguersi nel contesto personale, al di fuori della propria sfera commerciale; esso è il "*principium individuationis* della società come soggetto di diritti in generale", sul quale la società può vantare un vero e proprio diritto della personalità da tutelarsi secondo l'*art. 7*: qualche dubbio è sorto, soprattutto osservando le previsioni dell'*art. 2564*.

Del nome delle società si interessano gli *artt. 2292, 2314, 2326, 2463, 2515*; può accadere che per la società in accomandita per azioni è necessario l'inserimento del nome civile del socio, per le altre società può anche essere di fantasia. La diversità di disciplina si rileva anche nel trattamento dell'estraneo alla società che abbia concesso l'uso del proprio nome: nel caso delle società di persone egli vedrà sorgere nel suo capo la responsabilità del socio, trattandosi invece delle società di capitali si porrà solo il problema di stabilire se il consenso sia stato veramente dato; per risolvere il problema si ricorrerà all'*art. 5* o al *decreto legge 480 del 1992*, ma anche all'evoluzione del concetto di utilizzazione del nome e dell'immagine in altri campi. Tra le vicende che possono incidere sull'uso del nome ricordiamo, ad esempio, lo scioglimento o la fusione per incorporazione in altra società che comporterà l'estinzione del nome.

Il nome sociale risulta assai più labile di quello delle persone fisiche.

18. Pseudonimo

Esso è il nome falso che un soggetto si attribuisce come proprio segno di

identificazione personale. Può avere una duplice natura: o di mezzo per nascondere il vero nome del suo titolare o di mezzo per rendere il nome della persona più semplice e interessante oppure perché diventa meglio ricollegabile alla realtà. Lo pseudonimo può essere tutelato a norma dell'*art. 7 (art. 9)*. Può consistere in un nome di fantasia, in un anagramma, in un diminutivo, ma non deve essere usato indebitamente il nome di un altro soggetto. Alcuni ritengono che a seguito di un uso prolungato, lo pseudonimo può richiedere una tutela maggiore rispetto al nome anagrafico, altri ritengono questa teoria non accettabile.